SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 100**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 30 aprile 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, ad eccezione di quello riportato a pagina 14, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 37

LEGGE 29 aprile 1988, n. 134.

Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti, adottata dal Consiglio dei governatori della Banca mondiale a Seul l'11 ottobre 1985.

88G0199

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 26:

ENI - Ente nazionale idrocarburi, ente di diritto pubblico, in Roma:

Obbligazioni «ENI 7% - 1972/1992» sorteggiate il 12 aprile 1988.

Obbligazioni «ENI 7% - 1973/1993» sorteggiate il 12 aprile 1988.

ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni «Isveimer 15% - 1984/1991 - 83ª emissione», sorteggiate il 1° aprile 1988.

Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate l'8 aprile 1988.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1987, n. 603.

Istituzione di un separato ufficio di conciliazione nella XXI circoscrizione «Scampia» del comune di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda del sindaco del comune di Napoli con la quale si chiede l'istituzione di un separato ufficio di conciliazione nella XXI circoscrizione «Scampia»;

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 44 del 26 marzo 1986;

Visti gli articoli 20 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261 e 1 del relativo regolamento approvato con regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

È istituito nel comune di Napoli un separato ufficio di conciliazione con giurisdizione nel territorio della XXI circoscrizione «Scampia» del comune stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1987

COSSIGA

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1988
Registro n. 14 Giustizia, foglio n. 384

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 20 del R.D. n. 12/1941 (Ordinamento giudiziario) è il seguente:

«Art. 20 *(Sede degli uffici di conciliazione)*. — In ogni comune ha sede un giudice conciliatore.

Nei comuni divisi in borgate o frazioni, ed in quelli divisi in quartieri a norma della legge comunale e provinciale, possono essere istituiti con decreto reale uffici distinti di giudice conciliatore.

A ciascun ufficio di conciliazione è, di regola, addetto un vice conciliatore; e possono esservi addetti, se necessario, più vice conciliatori».

— La legge n. 261/1892 concerne la competenza dei conciliatori.

— Il testo dell'art. 1 del regolamento approvato con R.D. n. 728/1892 è il seguente:

«Art. 1. — I consigli dei comuni divisi in borgate o frazioni o quartieri, a norma degli articoli 135 e 136 della legge comunale e provinciale, dovranno deliberare in quali borgate, frazioni o quartieri si debbano stabilire distinti uffici di conciliazione. La deliberazione sarà trasmessa al primo presidente della corte di appello.

Il primo presidente, assunte le opportune informazioni, e sentito il parere del procuratore generale, farà le sue proposte al Ministero di grazia e giustizia».

88G0195

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello Statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 292 a 300 relativi alla scuola di specializzazione in scienza e tecnica dei fenomeni di corrosione sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scienza e tecnica dei fenomeni di corrosione

Art. 292. — È istituita la scuola di specializzazione in scienza e tecnica dei fenomeni di corrosione presso l'Università di Ferrara.

La scuola ha lo scopo di fornire le conoscenze teoriche e pratiche per la preparazione di specialisti con competenze professionali specifiche nella scienza e tecnologia dei fenomeni di corrosione e di protezione dei materiali metallici utilizzabili nell'industria chimica, metallurgica e di trasformazione.

La scuola rilascia il titolo di specialista in scienza e tecnica dei fenomeni di corrosione.

Art. 293. — La Scuola ha la durata di due anni.

Ciascun anno di corso prevede almeno 250 ore di insegnamento e 250 ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinati in dieci per ciascun anno di corso per un totale di venti specializzandi.

Art. 294. — Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di medicina e chirurgia, i dipartimenti di chimica e fisica.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 295. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in chimica, chimica industriale, fisica, ingegneria.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti al comma precedente.

Art. 296. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

1) termodinamica e cinetica dei fenomeni di corrosione;
2) elettrochimica dei fenomeni di corrosione;
3) elementi di scienza dei metalli e di metallurgia;
4) corrosione secca e corrosione ad umido;
5) corrosione negli impianti industriali,

ed inoltre due corsi opzionali.

2° Anno:

1) corrosione dei materiali ferrosi;
2) corrosione dei materiali non ferrosi;
3) metodi di studio e di testing dei fenomeni di corrosione;
4) prevenzione della corrosione: interventi sul metallo;
5) prevenzione della corrosione: interventi sull'ambiente;
6) metodo di prevenzione della corrosione mediante rivestimenti,

ed inoltre 2 corsi opzionali.

Elenco corsi opzionali:

1) elementi di metallurgia;
2) cinetica elettrochimica;
3) ossidazione a caldo;
4) corrosione biologica;
5) corrosione marina;
6) danneggiamenti da idrogeno;
7) corrosione di strutture interrate;
8) corrosione di materiali non tradizionali (Ti, Zr, leghe amorfe, compositi, ecc.);
9) corrosione di materiali metallici nel corpo umano (materiali dentali, strutture per protesi);
10) corrosione nell'industria nucleare;
11) corrosione per correnti impresse;
12) teoria e pratica della protezione anodica;
13) monitoraggio della corrosione negli impianti industriali.

Art. 297. — All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione e l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 298. — L'università su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì, 30 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti addì 24 marzo 1988
Registro n. 17 Istruzione, foglio n. 321

88A1789

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Universita degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 133, relativo al concorso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria della prima facoltà di medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto l'insegnamento di «pediatria».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti addì 7 marzo 1988
Registro n. 14 Istruzione, foglio n. 326

88A1790

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 marzo 1988.

Nuovo regolamento interno per la disciplina delle attività di ricerca svolte dall'Istituto superiore di sanità in collaborazione con enti ed organizzazioni nazionali ed esteri.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità ed in particolare gli articoli 2 (cooperazione con studiosi ed enti di ricerca) e 62 (regolamento interno);

Visto l'art. 9 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che disciplina gli interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale, nonché i decreti di attuazione emanati dal Ministro per il coordinamento della iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;

Visti i propri decreti del 25 luglio 1984 e del 18 settembre 1986 concernenti il regolamento interno per la disciplina delle attività di ricerca svolte dall'Istituto superiore di sanità in collaborazione con enti ed organizzazioni nazionali ed esteri.

Ravvisata infine la necessità di dare compiuta regolamentazione, in considerazione della particolare natura delle gestioni di cui al precitato art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, agli accordi di ricerca scaturenti dalle citate disposizioni, specialmente in riferimento alle procedure, alla selezione del personale estraneo ed alla determinazione dei compensi da attribuire;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio;

Vista la proposta formulata al riguardo dal comitato amministrativo del predetto Istituto;

Decreta:

I decreti ministeriali 25 luglio 1984 e 18 settembre 1986 sono sostituiti dal seguente:

Art. 1.

Nello svolgimento della sua attività di ricerca l'Istituto può cooperare, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici nazionali aventi fini analoghi mediante accordi di collaborazione. Gli accordi di collaborazione sono stipulati dal direttore dell'istituto, su proposta del direttore del laboratorio interessato alla ricerca, sentito il parere del consiglio di tale laboratorio nonché del consiglio dei direttori di laboratorio. Nel caso in cui il proponente sia un direttore di servizio, sull'accordo di collaborazione sarà sentito il parere del consiglio dei direttori di laboratorio.

Art. 2.

Per lo sviluppo delle ricerche di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, l'Istituto può stipulare convenzioni con organizzazioni scientifiche estere ed internazionali ed enti pubblici nazionali.

Art. 3.

Gli accordi di collaborazione e le convenzioni possono essere stipulati anche con le regioni, le province ed i comuni per ricerche inerenti alla sanità pubblica.

Art. 4.

Le convenzioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento, da stipularsi dal direttore dell'Istituto, sono autorizzate dal comitato amministrativo sentito il parere del consiglio di laboratorio del proponente e del consiglio dei direttori di laboratorio. Il consiglio dei direttori di laboratorio dovrà in particolare esprimere parere sulla validità scientifica e sull'attinenza ai compiti istituzionali del progetto di convenzione, sulla compatibilità con le attività del laboratorio del proponente e degli altri eventuali laboratori interessati, nonché sull'utilizzazione dei contributi assegnati.

Art. 5.

I contributi di ricerca ricevuti dagli enti e dalle organizzazioni stipulanti sono destinati alla copertura delle spese necessarie per i compensi al personale laureato e non laureato estraneo all'Istituto, addetto alle ricerche; per l'acquisto di materiale inventariabile e non inventariabile; per le missioni in Italia ed all'estero, anche di personale di ruolo dell'Istituto; per quant'altro occorra per le specifiche ricerche.

I compensi annui per il personale tecnico italiano, chiamato a svolgere funzioni che richiedono il diploma di laurea od il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, sono fissati, su proposta del responsabile scientifico della ricerca e sentito il consiglio di laboratorio interessato, entro i limiti massimi corrispondenti ai trattamenti economici annui lordi delle classi iniziali di stipendio rispettivamente delle ex carriere dei ricercatori e di concetto ed in misura comunque non inferiore al 50% di tali trattamenti.

I compensi annui per il personale tecnico italiano e straniero laureato o diplomato, chiamato a svolgere funzioni che richiedono una professionalità acquisita e che possono comportare in Italia o all'estero compiti di coordinamento di professionalità inferiori, sono fissati, su proposta del responsabile scientifico della ricerca e sentito il consiglio di laboratorio interessato entro i limiti massimi stabiliti per le varie categorie e gradi nelle tabelle annesse al regolamento (CEE, EURATOM, CECA) del Consiglio delle Comunità europee sulla base del livello di professionalità richiesto.

In caso di progetti di ricerca che prevedano attività di collaborazione scientifica con uno o più Paesi europei o extraeuropei, il responsabile scientifico della ricerca o figura equipollente può avvalersi di personale estraneo specializzato in lavori di segreteria con conoscenza di una o più lingue estere. I compensi massimi attribuibili al suddetto personale sono quelli di cui al comma precedente.

Il comitato amministrativo, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, procede a stabilire, almeno ogni triennio, i requisiti richiesti per lo svolgimento di funzioni corrispondenti ad una professionalità acquisita nonché il limite massimo del compenso.

Per lo svolgimento delle attività di collaborazione nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, prevista dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, l'Istituto superiore di sanità potrà avvalersi di personale estraneo che opererà direttamente nel territorio di tali Paesi ed al quale verrà corrisposta l'indennità prevista dall'art. 27 della predetta legge.

Al suddetto personale, fatto salvo quanto stabilito nel precedente comma per il trattamento di missione nei Paesi in via di sviluppo, saranno corrisposti i compensi annui previsti dal secondo comma del presente articolo o quota parte dei medesimi, in relazione alla durata della collaborazione.

In caso di utilizzazione del suddetto personale nei Paesi in via di sviluppo per una durata superiore a quattro mesi sarà corrisposto il trattamento economico previsto dall'art. 26, secondo e terzo comma, della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

L'indennità di missione e il trattamento economico previsti rispettivamente dagli articoli 27 e 24 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, verranno applicati al personale dell'Istituto superiore di sanità che opererà nei Paesi in via di sviluppo.

L'acquisto del materiale occorrente per lo svolgimento della ricerca, le missioni in Italia ed all'estero delle persone in essa impegante e quanto altro occorra per la specifica ricerca sono disposti in base a programmi proposti dal responsabile della ricerca.

Art. 6.

La scelta del personale che dovrà collaborare alla ricerca oggetto della convenzione sarà fatta da una commissione composta dal direttore dell'Istituto o da un direttore di laboratorio da lui delegato, dal responsabile scientifico della ricerca, dal direttore del laboratorio proponente, ove diverso dall'eventuale delegato dal direttore dell'Istituto, e da un esperto del laboratorio medesimo nominato dal consiglio di laboratorio, in relazione al programma di ricerca da svolgere.

Quando vi siano più laboratori partecipanti alla ricerca uno o più esperti saranno designati dai rispettivi consigli di laboratorio interessati a far parte della commissione per la scelta del personale.

I requisiti che dovranno possedere i candidati aspiranti a partecipare alla ricerca saranno comunicati con avviso — a firma del responsabile scientifico della ricerca — affisso all'albo dell'Istituto.

Art. 7.

Il personale estraneo all'Istituto che collabora alla ricerca dovrà stipulare, a sue spese, una polizza assicurativa secondo le caratteristiche che verranno stabilite dai servizi amministrativi e del personale, sulla base delle indicazioni inerenti ai tipi di rischio connessi con l'attività da svolgere, che saranno fornite dal responsabile della ricerca.

Art. 8.

I beni appartenenti alla categoria di cui all'art. 20, lettera *a)*, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, acquistati dall'Istituto con i contributi ricevuti dagli enti e dalle organizzazioni stipulanti, che diventino proprietà dello Stato, sono assunti nell'inventario del consegnatario dell'Istituto medesimo ed amministrati ai sensi degli articoli 21 e seguenti del citato regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 9.

Il responsabile scientifico della ricerca, al termine della convenzione o esaurito comunque il programma, presenta al comitato amministrativo dell'Istituto un rendiconto dell'attività svolta e delle spese effettuate.

In tale rendiconto devono essere illustrati i risultati scientifici conseguiti ed evidenziato il modo in cui sono stati utilizzati i contributi disponibili, esponendo a questo effetto le spese per i compensi al personale, per le apparecchiature, per il materiale di consumo, per le missioni e quanto altro sia occorso alla ricerca.

Resta fermo l'obbligo del responsabile della ricerca e del direttore dell'Istituto di presentare annualmente all'ufficio di ragioneria il rendiconto finanziario di cui all'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689.

Art. 10.

Il presente regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

88A1792

DECRETO 30 aprile 1988.

Revoca dell'ordinanza ministeriale 26 aprile 1988, concernente divieto di importazione, vendita e somministrazione, in tutto il territorio nazionale, di pompelmi tal quali o spremuti, e relativo sequestro cautelativo.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la propria ordinanza in data 26 aprile 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1988;

Vista la comunicazione con cui, in data 28 aprile 1988, l'Istituto superiore di sanità ha reso noto che gli accertamenti biotossicologici condotti su animali da esperimento con estratti di pompelmo con evidente colorazione azzurro all'interno del frutto, non hanno evidenziato manifestazioni tossiche;

Considerato che lo stesso Istituto ha comunicato che gli accertamenti chimico-analitici effettuati hanno messo in evidenza un colorante con spettro di assorbimento sovrapponibile a quello del blue di metilene;

Considerato, altresì, che il blue di metilene è caratterizzato da tossicità acuta non significativa;

Preso, altresì, atto che dalle analisi e dalle prove biologiche a tutt'oggi effettuate sui campioni di pompelmi, prelevati sul territorio nazionale, non è emerso nessun dato sanitariamente significativo, in relazione alla segnalata possibilità di presenza di sostanze tossiche;

Ritenuto che siano venuti meno, a seguito degli accertamenti scientifici sopra richiamati, i motivi di salvaguardia della pubblica salute che erano alla base della precedente ordinanza, ferma restando l'opportunità di proseguire a titolo preventivo interventi di vigilanza straordinaria sui prodotti in questione, già precedentemente disposti;

Decreta:

È revocata l'ordinanza ministeriale 26 aprile 1988.

Roma, addì 30 aprile 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:

Il testo dell'art. 32 della legge n. 833/1978 è il seguente:

«Art. 32 *(Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria)*. — Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.

La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi.

Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.

Sono fatte salve in materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti le attività di istituto delle Forze armate che, nel quadro delle suddette misure sanitarie, ricadono sotto la responsabilità delle competenti autorità.

Sono altresì fatti salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela dell'ordine pubblico».

88A1882

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 14 aprile 1988, n. 135.

Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981, recante «Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero», e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 26 agosto 1985, recante «Disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci», e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 47 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 47 (*Importazione ed esportazione di banconote italiane da parte di «residenti» e di «non residenti»*). — L'importazione di banconote italiane al seguito di residenti e di non residenti è consentita per l'importo illimitato.

Nel caso di importazione di banconote per valori superiori a Lit. 500.000, se al seguito di residenti, e di Lit. 5.000.000, se al seguito di non residenti, ai portatori può essere richiesto di indicare l'origine e/o l'utilizzazione cui dette banconote sono destinate in Italia.

Ai fini della riesportazione i non residenti possono farsi rilasciare, all'atto dell'introduzione delle banconote stesse nel territorio della Repubblica, apposita attestazione doganale utilizzabile, a comprova di tale circostanza, entro sei mesi dal rilascio, ovvero possono dimostrare la circostanza stessa mediante altri mezzi di prova documentale. L'attestazione doganale deve essere richiesta dagli interessati non residenti quando intendono utilizzare le banconote italiane per il regolamento di operazioni autorizzate.

L'attestazione doganale (Mod. V2) deve essere resa inefficace dalle banche secondo i criteri di cui alle disposizioni di attuazione dell'art. 11 del decreto, nel caso di utilizzo delle banconote per il regolamento di operazioni autorizzate, ovvero ritirata dalle dogane nel caso di utilizzo per la riesportazione delle banconote.

L'importazione delle banconote italiane è consentita per importo illimitato con invio da corrispondenti bancari direttamente alle banche abilitate per l'accreditamento nei conti capitale di cui all'art. 76, osservate le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

L'esportazione di banconote italiane al seguito di residenti e di non residenti è consentita fino a Lit. 500.000 a persona, in qualunque taglio, ferma restando la possibilità di riesportare banconote italiane per importi superiori, sempreché la relativa importazione risulti comprovata secondo quanto stabilito dal precedente comma terzo.

Le banche abilitate, osservate le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto, possono inviare banconote italiane a banche non residenti che le abbiano:

a) acquistate contro lire di conto estero o valuta di conto valutario;

b) richieste in cambio di biglietti di taglio diverso ovvero in sostituzione di biglietti deteriorati dello stesso taglio».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 14 aprile 1988

Il Ministro del commercio con l'estero
RUGGIERO

Il Ministro del tesoro
AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

88G0191

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Nomina di un rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 28 aprile 1988, ha proclamato eletto a rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo, a norma dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, l'on. prof. Renato Dell'Andro, candidato nella lista della Democrazia cristiana per la quarta circoscrizione Italia meridionale, al seggio rimasto vacante a seguito della nomina dell'on. Ciriaco De Mita a Presidente del Consiglio dei Ministri.

88A1854

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 febbraio 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, è stato autorizzato ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 3.556.810, disposto da Rina Bartalini con testamento olografo a rogito dott. Francesco Iantaffi, n.133716/8455 di repertorio.

88A1812

Revoche di officine farmaceutiche

Con decreto ministeriale n. 7125 in data 25 marzo 1988 è stata revocata, per attivazione di officina farmaceutica comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica delle ditte Essex (Italia) S.p.a. e SCA - Stabilimenti chimici dell'Adda S.r.l., sita in Comazzo (Milano), via Kennedy, 5.

Con decreto ministeriale n. 7123 in data 25 marzo 1988 è stata revocata, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina, nell'officina farmaceutica della ditta Lifepharma S.r.l., sita in Milano, viale Gran Sasso n. 15.

Con decreto ministeriale n. 7131 in data 25 marzo 1988 è stata revocata, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica delle ditte Sidus - Istituto biochimico nazionale S.p.a.; Sarm - Società antica ritrovati medicinali S.r.l., e Mendelejeff - Stabilimento chimico farmaceutico S.r.l., sita in Roma, via Tiburtina n. 1496.

Con decreto ministeriale n. 7137 in data 25 marzo 1988 è stata revocata, per attivazione di officina farmaceutica comune in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica delle ditte Fidia S.p.a. e Sinax S.r.l., sita in Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica, 3/A già via Guazzi n. 10.

Con decreto ministeriale n. 7129 in data 25 marzo 1988 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Wells Italia S.p.a., sita in Senago (Milano), via Togliatti n. 28.

Con decreto ministeriale n. 7138 in data 25 marzo 1988 è stata sospesa l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica della ditta Panthox & Burck Istituto biochimico svizzero S.p.a., sita in Milano, via Beldiletto n. 1.

Con decreto ministeriale n. 7139 in data 25 marzo 1988 è stata sospesa l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina della ditta Dukron italiana S.p.a., sita in Campoverde di Aprilia (Latina), via della Selciatella, 36/38.

Con decreto ministeriale n. 7099 in data 7 gennaio 1988 è stata revocata, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica della ditta Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., sita in Pavia, via Emilia n. 21.

Con decreto ministeriale n. 7100 in data 7 gennaio 1988 è stata revocata, per attivazione di officina farmaceutica comune con altre ditte, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, per uso umano e veterinario nell'officina farmaceutica delle ditte Neopharmed S.p.a.; Laboratorio biochimico Croce Bianca S.r.l.; Miba - Prodotti chimici e farmaceutici S.p.a, sita in Baranzate di Bollate (Milano), via Pordoi n. 18/23.

Con decreto ministeriale n. 7105 in data 19 gennaio 1988 è stata revocata, per trasferimento produzione nell'officina farmaceutica in altra sede in comune con altre ditte, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Farmaceutici Locatelli S.r.l., sita in Padova, via delle Palme, 5.

Con decreto ministeriale n. 7106 in data 26 gennaio 1988 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, preparati galenici, prodotti chimici da usare in medicina e materie prime biologiche nell'officina farmaceutica della ditta Gruppo Lepetit S.p.a., sita in Cinisello Balsamo (Milano), via M. Gorky n. 30.

Con decreto ministeriale n. 7107 in data 10 febbraio 1988 è stata revocata, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Istituto farmacoterapico italiano S.p.a., sita in Pomezia (Roma), via dei Castelli Romani n. 116.

Con decreto ministeriale n. 7108 in data 10 febbraio 1988 è stata revocata, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Biophar - Laboratori chimici S.p.a., sita in Valle di Vitalba (Potenza), zona industriale.

Con decreto ministeriale n. 7121 in data 10 febbraio 1988 è stata revocata, su rinuncia l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Ayerst italiana S.p.a., sita in Latina, via dei Monti Lepini km 50,600.

Con decreto ministeriale n. 7111 in data 12 febbraio 1988 è stata revocata, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Janssen farmaceutici S.p.a., sita in Latina, via dei Monti Lepini km 50,700.

Con decreto ministeriale n. 7118 in data 10 febbraio 1988 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'esecuzione di operazioni terminali di confezionamento di proprie specialità medicinali di importazione nell'officina farmaceutica della ditta Miles italiana S.p.a., sita in Cavenago Brianza (Milano), via F.L. Miles, 10.

88A1831

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto della Banca del monte di Parma

Con decreto ministeriale 11 aprile 1988 sono state approvate le modifiche degli articoli 4, 13, 14, 20 e 33 dello statuto della Banca del monte di Parma, monte di credito su pegno di prima categoria, con sede in Parma.

88A1838

MINISTERO DEL TESORO

N. 79

Corso dei cambi del 26 aprile 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1243,600	1243,600	1243,75	1243,600	1243,600	1243,65	1243,700	1243,600	1243,600	1243,60
Marco germanico	743,600	743,600	743,40	743,600	743,600	743,60	743,600	743,600	743,600	743,60
Franco francese	218,890	218,890	218,87	218,890	218,890	218,89	218,890	218,890	218,890	218,89
Fiorino olandese	662,990	662,990	663 —	662,990	662,990	662,98	662,980	662,990	662,990	662,99
Franco belga	35,540	35,540	35,55	35,540	35,540	35,54	35,549	35,540	35,540	35,54
Lira sterlina	2336,500	2336,500	2338 —	2336,500	2336,500	2336,60	2336,700	2336,500	2336,500	2336,50
Lira irlandese	1986,200	1986,200	1986 —	1986,200	1986,200	1986 —	1985,800	1986,200	1986,200	—
Corona danese	193,280	193,280	193,25	193,280	193,280	193,26	193,250	193,280	193,280	193,28
Dracma	9,265	9,265	9,27	9,265	—	—	9,263	9,265	9,265	—
E.C.U.	1543,350	1543,350	1544,25	1543,350	1543,350	1543,32	1543,300	1543,350	1543,350	1543,35
Dollaro canadese	1011 —	1011 —	1011 —	1011 —	1011 —	1010,70	1010,400	1011 —	1011 —	1011 —
Yen giapponese	9,996	9,996	10 —	9,996	9,996	9,99	9,995	9,996	9,996	9,99
Franco svizzero	898,650	898,650	899 —	898,650	898,650	898,66	898,680	898,650	898,650	898,65
Scellino austriaco	105,799	105,799	105,80	105,799	105,799	105,79	105,800	105,799	105,799	105,79
Corona norvegese	201,360	201,360	201,40	201,360	201,360	201,40	201,450	201,360	201,360	201,36
Corona svedese	211,950	211,950	211,90	211,950	211,950	211,95	211,950	211,950	211,950	211,95
FIM	311,500	311,500	311,70	311,500	311,500	311,41	311,330	311,500	311,500	—
Escudo portoghese	9,090	9,090	9,10	9,090	9,090	9,09	9,093	9,090	9,090	9,09
Peseta spagnola	11,272	11,272	11,27	11,272	11,272	11,27	11,272	11,272	11,272	11,27
Dollaro australiano	940,600	940,600	942 —	940,600	940,600	940,80	941 —	940,600	940,600	940,60

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 aprile 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1243,650
Marco germanico	743,600
Franco francese	218,890
Fiorino olandese	662,985
Franco belga	35,544
Lira sterlina	2336,600
Lira irlandese	1986 —
Corona danese	193,265
Dracma	9,264
E.C.U.	1543,320
Dollaro canadese	1010,700
Yen giapponese	9,995
Franco svizzero	898,665
Scellino austriaco	105,799
Corona norvegese	201,405
Corona svedese	211,950
FIM	311,415
Escudo portoghese	9,091
Peseta spagnola	11,272
Dollaro australiano	940,800

Media dei titoli del 26 aprile 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	65,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100 —
» 9% » » 1976-91	99,250
» 10% » » 1977-92	100,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,650
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,500
Certificati di credito del Tesoro 11% 1-1-1987/92	100,650
» » » TR 2,5% 1983/93	91,225
» » » CTS 18-3-1987/94	73 —
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,250
» » » » EFIM 1-8-1988	100,850
» » » » 1- 5-1984/88	100 —
» » » » 1- 6-1984/88	100,150
» » » » 1- 7-1983/88	100,350
» » » » 1- 8-1983/88	100,575
» » » » 1- 9-1983/88	100,550
» » » » 1-10-1983/88	100,775
» » » » 15- 7-1985/90	99,675
» » » » 16- 8-1985/90	99,650
» » » » 18- 9-1985/90	99,450
» » » » 18-10-1985/90	99,500
» » » » 1-11-1983/90	102,625
» » » » 18-11-1985/90	99,550
» » » » 1-12-1983/90	102,750
» » » » 18-12-1985/90	99,675
» » » » 1- 1-1984/91	102,725
» » » » 17- 1-1986/91	99,500
» » » » 1- 2-1984/91	102,875
» » » » 18- 2-1986/91	99,400
» » » » 1- 3-1984/91	101,675
» » » » 18- 3-1986/91	99,450
» » » » 1- 4-1984/91	101,750
» » » » 1- 5-1984/91	101,750
» » » » 1- 6-1984/91	101,650
» » » » 1- 7-1984/91	101,125
» » » » 1- 8-1984/91	101,225
» » » » 1- 9-1984/91	101,175
» » » » 1-10-1984/91	101,150
» » » » 1-11-1984/91	101,100
» » » » 1-12-1984/91	100,425
» » » » 1- 1-1985/92	100,025
» » » » 1- 2-1985/92	99,400
» » » » 18- 4-1986/92	98,300
» » » » 19- 5-1986/92	96,275
» » » » 20- 7-1987/92	98,450
» » » » 19- 8-1987/92	98,500
» » » » 18- 6-1986/93	95,425
» » » » 17- 7-1986/93	95,450
» » » » 19- 8-1986/93	95,725
» » » » 18- 9-1986/93	95,500
» » » » 20-10-1986/93	96,750
» » » » 18-11-1986/93	96,200
» » » » 1- 2-1985/95	98,825
» » » » 1- 3-1985/95	93,625
» » » » 1- 4-1985/95	93,150
» » » » 1- 5-1985/95	93,025
» » » » 1- 6-1985/95	93 —
» » » » 1- 7-1985/95	94,825
» » » » 1- 8-1985/95	94,550
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1985/95	94,475
» » » » 1-10-1985/95	94,525
» » » » 1-11-1985/95	94,575
» » » » 1-12-1985/95	94,925
» » » » 1- 1-1986/96	95,200
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,050
» » » » 1- 2-1986/96	96,325
» » » » 1- 3-1986/96	94,450
» » » » 1- 4-1986/96	94,275
» » » » 1- 5-1986/96	94,150
» » » » 1- 6-1986/96	94,050
» » » » 1- 7-1986/96	94,250
» » » » 1- 8-1986/96	94,275
» » » » 1- 9-1986/96	94,275
» » » » 1-10-1986/96	93,950
» » » » 1-11-1986/96	94,050
» » » » 1-12-1986/96	94,950
» » » » 1- 1-1987/97	95,150
» » » » 1- 2-1987/97	95,175
» » » » 18- 2-1987/97	95,200
» » » » 1- 3-1987/97	94,500
Buoni Tesoro Pol. 12,25% 1- 5-1988	100 —
» » » 12,50% 1- 7-1988	100,300
» » » 12,50% 1-10-1988	101,100
» » » 12,50% 1-11-1988	101,475
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,650
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,950
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,100
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,050
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,825
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,700
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,425
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,550
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,075
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,350
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,950
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,250
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,200
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,400
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,850
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,700
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,775
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,550
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,275
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,475
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,175
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,575
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,175
» » » 9,25% 1-10-1990	96,400
» » » 11,50% 1-10-1990	99,650
» » » 9,25% 1-11-1990	96,175
» » » 9,25% 1-12-1990	96,175
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,300
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,050
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,025
» » » 9,15% 1- 3-1992	95,550
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,425
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,250
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,625
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,050
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	105,175
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,950
» » » » 1983/90 11,50%	108,025
» » » » 1984/91 11,25%	109,425
» » » » 1984/92 10,50%	109,350
» » » » 1985/93 9,60%	106,200
» » » » 1985/93 9,75%	107,700
» » » » 1985/93 9,00%	104,400
» » » » 1985/93 8,75%	103,650
» » » » 1986/94 8,75%	103,775
» » » » 1986/94 6,90%	95,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M26048

MINISTERO DEL TESORO

N. 80

Corso dei cambi del 27 aprile 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1247,900	1247,900	1248 —	1247,900	1247,900	1247,82	1247,750	1247,900	1247,900	1247,90
Marco germanico	743,070	743,070	743,40	743,070	743,070	743,11	743,160	743,070	743,070	743,07
Franco francese	218,980	218,980	219,20	218,980	218,980	218,96	218,950	218,980	218,980	218,98
Fiorino olandese	662,690	662,690	663,05	662,690	662,690	662,65	662,620	662,690	662,690	662,69
Franco belga	35,541	35,541	35,55	35,541	35,541	35,54	35,540	35,541	35,541	35,54
Lira sterlina	2333,950	2333,950	2335,50	2333,950	2333,950	2334,12	2334,300	2333,950	2333,950	2333,95
Lira irlandese	1986,100	1986,100	1986,60	1986,100	1986,100	1985,60	1985,100	1986,100	1986,100	—
Corona danese	193,170	193,170	193,25	193,170	193,170	193,17	193,180	193,170	193,170	193,16
Dracma	9,254	9,254	9,27	9,254	—	—	9,260	9,254	9,254	—
E.C.U.	1543,350	1543,350	1544,25	1543,350	1543,350	1543,32	1543,290	1543,350	1543,350	1543,35
Dollaro canadese	1016,600	1016,600	1016 —	1016,600	1016,600	1016,40	1016,200	1016,600	1016,600	1016,60
Yen giapponese	9,970	9,970	9,9850	9,970	9,970	9,96	9,969	9,970	9,970	9,97
Franco svizzero	897,220	897,220	897,30	897,220	897,220	897,21	897,200	897,220	897,220	897,22
Scellino austriaco	105,740	105,740	105,80	105,740	105,740	105,73	105,730	105,740	105,740	105,75
Corona norvegese	202,100	202,100	202,10	202,100	202,100	202,12	202,140	202,100	202,100	202,10
Corona svedese	212,070	212,070	212,10	212,070	212,070	212,05	212,030	212,070	212,070	212,06
FIM	311,470	311,470	311,60	311,470	311,470	311,53	311,600	311,470	311,470	—
Escudo portoghese	9,082	9,082	9,10	9,082	9,082	9,08	9,090	9,082	9,082	9,08
Peseta spagnola	11,251	11,251	11,27	11,251	11,251	11,25	11,257	11,251	11,251	11,25
Dollaro australiano	942,050	942,050	942 —	942,050	942,050	942,22	942,400	942,050	942,050	942,05

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 aprile 1988

Dollaro USA	1247,825	Lira irlandese	1985,600	Scellino austriaco	105,735
Marco germanico	743,115	Corona danese	193,175	Corona norvegese	202,120
Franco francese	218,965	Dracma	9,257	Corona svedese	212,050
Fiorino olandese	662,655	E.C.U.	1543,320	FIM	311,535
Franco belga	35,540	Dollaro canadese	1016,400	Escudo portoghese	9,086
Lira sterlina	2334,125	Yen giapponese	9,969	Peseta spagnola	11,254
		Franco svizzero	897,210	Dollaro australiano	942,225

Media dei titoli del 27 aprile 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	65,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100 —
» 9% » » 1976-91	99,250
» 10% » » 1977-92	100,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,650
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,500
Certificati di credito del Tesoro 11% 1-1-1987/92	100,650
» » » TR 2,5% 1983/93	91,225
» » » Ind. CTS 18-3-1987/94	73,250
» » » » ENI 1-8-1988	100,250
» » » » EFIM 1-8-1988	100,850
» » » » 1- 5-1984/88	100 —
» » » » 1- 6-1984/88	100,200
» » » » 1- 7-1983/88	100,350
» » » » 1- 8-1983/88	100,475
» » » » 1- 9-1983/88	100,625
» » » » 1-10-1983/88	100,725
» » » » 15- 7-1985/90	99,575
» » » » 16- 8-1985/90	99,650
» » » » 18- 9-1985/90	99,425
» » » » 18-10-1985/90	99,450
» » » » 1-11-1983/90	102,650
» » » » 18-11-1985/90	99,500
» » » » 1-12-1983/90	102,725
» » » » 18-12-1985/90	99,600
» » » » 1- 1-1984/91	102,750
» » » » 17- 1-1986/91	99,450
» » » » 1- 2-1984/91	102,825
» » » » 18- 2-1986/91	99,325
» » » » 1- 3-1984/91	101,575
» » » » 18- 3-1986/91	99,350
» » » » 1- 4-1984/91	101,700
» » » » 1- 5-1984/91	101,725
» » » » 1- 6-1984/91	101,575
» » » » 1- 7-1984/91	101,075
» » » » 1- 8-1984/91	101,075
» » » » 1- 9-1984/91	101,100
» » » » 1-10-1984/91	101,100
» » » » 1-11-1984/91	101,100
» » » » 1-12-1984/91	100,400
» » » » 1- 1-1985/92	100,100
» » » » 1- 2-1985/92	99,350
» » » » 18- 4-1986/92	99,300
» » » » 19- 5-1986/92	96,175
» » » » 1- 1-1987/92	101,125
» » » » 20- 7-1987/92	98,350
» » » » 19- 8-1987/92	98,400
» » » » 18- 6-1986/93	95,300
» » » » 17- 7-1986/93	95,450
» » » » 19- 8-1986/93	95,575
» » » » 18- 9-1986/93	95,350
» » » » 20-10-1986/93	96,550
» » » » 18-11-1986/93	96,050
» » » » 1- 2-1985/95	98,525
» » » » 1- 3-1985/95	93,400
» » » » 1- 4-1985/95	93,075
» » » » 1- 5-1985/95	93,025
» » » » 1- 6-1985/95	92,850
» » » » 1- 7-1985/95	94,500
» » » » 1- 8-1985/95	94,400
» » » » 1- 9-1985/95	94,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1985/95	94,425
» » » » 1-11-1985/95	94,500
» » » » 1-12-1985/95	94,725
» » » » 1- 1-1986/96	95,125
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,050
» » » » 1- 2-1986/96	96,150
» » » » 1- 3-1986/96	94,450
» » » » 1- 4-1986/96	93,875
» » » » 1- 5-1986/96	93,950
» » » » 1- 6-1986/96	93,975
» » » » 1- 7-1986/96	94,050
» » » » 1- 8-1986/96	94 —
» » » » 1- 9-1986/96	93,775
» » » » 1-10-1986/96	93,700
» » » » 1-11-1986/96	93,650
» » » » 1-12-1986/96	94,500
» » » » 1- 1-1987/97	94,925
» » » » 1- 2-1987/97	94,775
» » » » 18- 2-1987/97	94,625
» » » » 1- 3-1987/97	93,725
Buoni Tesoro Pol. 12,25% 1- 5-1988	100 —
» » » 12,50% 1- 7-1988	100,225
» » » 12,50% 1-10-1988	101,125
» » » 12,50% 1-11-1988	101,450
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,675
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,950
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,100
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,050
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,850
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,700
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,525
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,500
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,225
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,275
» » » 12,50% 1- 3-1990	104 —
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,250
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,200
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,600
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,950
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,700
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,875
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,525
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,200
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,500
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,150
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,975
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,125
» » » 9,25% 1-10-1990	96,375
» » » 11,50% 1-10-1990	99,725
» » » 9,25% 1-11-1990	96,325
» » » 9,25% 1-12-1990	96,225
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,350
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,025
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,025
» » » 9,15% 1- 3-1992	95,600
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,400
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,275
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,625
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,050
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	105,150
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,850
» » » » 1983/90 11,50%	108,200
» » » » 1984/91 11,25%	109,275
» » » » 1984/92 10,50%	109,100
» » » » 1985/93 9,60%	106,975
» » » » 1985/93 9,75%	107,925
» » » » 1985/93 9,00%	104,550
» » » » 1985/93 8,75%	103,750
» » » » 1986/94 8,75%	103,850
» » » » 1986/94 6,90%	95,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M27048

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Padova ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Padova n. 1950/84 del 23 aprile 1987, l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte del sig. Sergio Marchetto, la donazione consistente nella somma di L. 20.000.000, da destinare al dipartimento di biologia presso il laboratorio del prof. Danieli per le ricerche sulle malattie neuromuscolari, della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Padova n. 3256/84 del 23 aprile 1987, l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare dalla Farmitalia Carlo Erba di Milano, la donazione consistente nella somma di L. 12.000.000, da destinare all'istituto di medicina del lavoro per ricerche sui meccanismi della iperattività bronchiale aspecifica nell'asma sperimentale.

Con decreto del prefetto di Padova n. 3256/84-*bis* del 23 aprile 1987, l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare dalla ditta Lofarma di Milano la donazione di una citocentrifuga mod. Cytospin II originale Shandon del valore di L. 9.259.500, da destinare all'istituto di medicina del lavoro per ricerche sui meccanismi della iperattività bronchiale aspecifica nell'asma allergico sperimentale.

Con decreto del prefetto di Padova n. 3563/84 del 23 aprile 1987, l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare dalla Banca popolare di Padova, Treviso e Rovigo la donazione consistente nella somma di L. 17.000.000 per l'acquisto di apparecchiature scientifiche, da destinare alla cattedra di reumatologia della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Padova n. 135/85 del 23 aprile 1987, l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare in donazione dalle ditte Hoeschest Italia S.p.a. e Inverni della Beffa (Industria chimico farmaceutica derivati naturali) le seguenti apparecchiature:

un apparecchio di tipo Promedos E1, del valore di L. 4.500.000, della ditta Hoeschest Italia S.p.a., per terapie insuliniche continuative in via peritoneale;

un microdosimetro digitale PAAR mod. DMA 46, del valore di L. 8.750.000, della ditta Inverni della Beffa, che serve per determinare la densità, il peso specifico e la concentrazione dei fluidi biologici,

da destinare all'istituto di medicina interna presso la cattedra di patologia medica.

Con decreto del prefetto di Padova n. 135/85-*bis* del 23 aprile 1987, l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare in donazione dalla:

regione Veneto la somma di L. 41.055.274 per pubblicazioni a favore del centro per la storia dell'Università di Padova;

Banca popolare di Padova, Treviso e Rovigo la somma di L. 25.000.000 per il potenziamento dei servizi di calcolo della facoltà di ingegneria;

Cassa di risparmio di Padova e Rovigo la somma di L. 75.600.000 per l'acquisto di un ecotomografo da destinare al centro per lo studio radiologico delle affezioni della mammella.

Con decreto del prefetto di Padova n. 844/85 del 23 aprile 1987, l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare dalla S.p.a. Applicazioni elettrotelefoniche di Torino, la donazione consistente nella somma di L. 12.000.000, da destinare all'istituto di elettrotecnica e di elettronica della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Padova n. 1260/85 del 23 aprile 1987, l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare dall'Istituto bancario San Paolo di Torino, la donazione consistente nella somma di L. 10.000.000 per l'acquisto di personal computer da destinare al centro di matematica applicata dell'Università predetta.

Con decreto del prefetto di Padova n. 3542/86 del 23 aprile 1987, l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare dalla ditta Montedipe (gruppo Montedison) di Porto Marghera, la donazione del valore di L. 24.994.100 consistenti nelle seguenti apparecchiature: telecamera - monitor color - video registratore - microfono - carrello porta video - deviatore - dispositivo fotografico (adattatore, obiettivo, raccordo, camera, motore, databak, cavo, diaframma, oculare, reticolo, cappa) - dispositivo comando - dispositivo per camera (adattatore, raccordo, distanziatore) da destinare all'istituto di chirurgia plastica dell'Università predetta.

Con decreto del prefetto di Padova n. 3676/86 del 23 aprile 1987, l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo la donazione consistente nella somma di L. 75.000.000 per la realizzazione di un progetto di automazione dei servizi amministrativi e scientifici realizzato dalla S.p.a. - Engineering ingegneria informatica di Padova, da destinare all'istituto di urologia.

Con decreto del prefetto di Padova n. 3677/86 del 23 aprile 1987, l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo la donazione consistente nella somma di L. 25.000.000 per l'acquisto di una strumentazione e attrezzatura per il servizio odontostomatologico, da destinare all'istituto di clinica odontoiatrica.

Con decreto del prefetto di Padova n. 45/87 del 23 aprile 1987, l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare dalla Master Pharma S.r.l. di Parma, la donazione del valore complessivo di L. 34.000.000 consistenti nelle seguenti apparecchiature:

pacchetto per cromatura liquida comprendente: cromatografo in fase liquida a microprocessi per eluizione a quattro solventi modello serie 410;

valvola di iniezione 7125/5;

sistema di calcolo per cromatografia modello LCI-100,

da destinare al dipartimento di farmacologia della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Padova n. 354/87 del 23 aprile 1987, l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare dalla Fisons S.p.a., la donazione consistente nella somma di L. 7.000.000, da destinare all'istituto di medicina del lavoro per gli studi nel campo della prevenzione farmacologica dell'asma professionale.

Con decreto del prefetto di Padova n. 355/87 del 23 aprile 1987, l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare dalla Banca popolare di Padova, Treviso e Rovigo, la donazione del valore complessivo di L. 17.500.000 consistenti nelle seguenti apparecchiature:

un scintillatore Rackbeta in fase liquida serie 140062;

tastiera serie n. 612/0161;

video serie n. 617/0018;

stampante serie n. 8070/138,

da destinare all'istituto di microbiologia della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Padova n. 356/87 del 23 aprile 1987, l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare dalla Banca antoniana di Padova e Trieste la donazione consistente nella somma di L. 100.000.000 per l'acquisto di una strumentazione scientifica, da destinare agli istituti di chimica biologica, istologia e patologia.

Con decreto del prefetto di Padova n. 357/87 del 23 aprile 1987, l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, la donazione del valore complessivo di L. 50.000.000 consistente in un sistema HPCL ad integrazione e completamento di attrezzature da destinare all'istituto di microbiologia.

88A1811

Rinvio della pubblicazione dell'avviso riguardante la sospensione del concorso ordinario, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami» del 3 maggio 1988, sarà pubblicato l'avviso riguardante la sospensione del concorso ordinario, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare.

88A1855

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi

Con decreto n. 559/C.11987.XV.I. del 29 gennaio 1988, sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza alcuni manufatti esplosivi fabbricati negli U.S.A. dalla società Ensign - Bickford Company Simsburg (Connecticut) e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico come accanto a ciascuno di essi indicati:

boosters e detonatori veri e propri 3ª categoria;
boosters e detonatori ad onda d'urto 3ª categoria;
boosters o detonatori bi-direzionali 3ª categoria;
miccia detonante al T4 (denominazione originale Primacord 70 RDX silicone LS) 2ª categoria gruppo A;
miccia detonante all'actogene (denominazione originale Primacord 70 HMX silicone) 2ª categoria gruppo A;
miccia detonante 80 RDX nylon contenente T4 2ª categoria gruppo A.

88A1848

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 14 marzo 1988 la società cooperativa agricola «Cooperativa agricola ACLI-S. Urbano» S.r.l. con sede in Preganziol (Treviso), costituita per rogito notaio dott. Luigi di Francia, in data 23 novembre 1959, repertorio n. 3279, registro società n. 3406 del tribunale di Treviso, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Durante Antonio, V.M.L. Tognane, 44, Quinto di Treviso (Treviso).

Con decreto ministeriale 14 marzo 1988, la società cooperativa agricola «Vi-Val-Vitivinicoltori della Valpolicella-Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Pedemonte-S. Pietro Incariano (Verona), costituita per rogito notaio dott. Carlo Fiorio in data 3 marzo 1964, repertorio n. 17094, registro società n. 5232 del tribunale di Verona, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Meggiolaro Giovanni, v. Scalzi, 20, Verona.

88A1771

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 12 marzo 1988, il dott. Fernando Schipani, via Trento, 98, Salerno, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «S. Pantaleone», con sede in Ravello (Salerno), già posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 30 gennaio 1985, in sostituzione del dott. Francesco Bevere.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1988, il dott. Della Monica Mario, nato a Vietri sul Mare il 24 gennaio 1937, residente in via V. Veneto, 54, Cava dei Tirreni, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Fiorelli» a r.l., con sede in Napoli, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 16 febbraio 1972, in sostituzione del dott. Graziano Serpico.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1988, il rag. Mauro Lufino, nato a Roma il 16 settembre 1956 ed ivi residente in via Collemandina, 31, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Coop Lazio - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 28 marzo 1986, in sostituzione del dott. Ubaldo Schiavo, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1988, l'avv. Pietro Mori, nato a Roma il 9 aprile 1949, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a r.l. Marte III, con sede in Roma, già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 5 agosto 1985, in sostituzione del rag. Giuliano Marchetti.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1988, il sig. Maurizio Todini, via G. Marchesini, 20, Roma, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a r.l. edilizia «Palocco 75» con sede in Roma, già posta in liquidazione con decreto ministeriale 5 febbraio 1987, in sostituzione del sig. Andrea Pignagnoli, che non ha accettato l'incarico.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1988, il dott. Umberto Costanzo, nato a Scigliano (Cosenza) il 23 marzo 1947, è stato nominato commissario governativo della società cooperativa a r.l. «La Jonica cooperativa edilizia», con sede in Calopezzati (Cosenza), in sostituzione del dott. Angelo Trono, dimissionario.

88A1830 - 88A1849

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221